

TI_GERICHTE 52.2019.2 vom 27. November 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-11-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2019.2

FR: TI_GERICHTE 52.2019.2 du 27 novembre 2018

IT: TI_GERICHTE 52.2019.2 del 27 novembre 2018

Regeste

Revoca della licenza di condurre a tempo indeterminato (sistema a cascata) per aver perso la padronanza di guida

Erwägungen

E. 41

consid. 3.1). 3. 3.1. Vincolato all'accertamento dei fatti operato in sede penale, questo Tribunale può nondimeno procedere a una valutazione giuridica autonoma degli stessi (STF 1C_50/2019 dell'11 febbraio 2019 consid. 2.2 che conferma la STA 52.2018.335 del 5 dicembre 2018). Senza alcun giovamento per il ricorrente, poiché gli accadimenti descritti nella sentenza emanata l'8 maggio 2018 dal giudice della Pretura penale adempiono senz'ombra di dubbio tutti gli elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi, del reato di grave infrazione alle norme della circolazione di cui all'art. 90 cpv. 2 LCStr (Yvan Jeanneret , Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, Berna 2007, pag. 38 segg.). Di riflesso, come si avrà modo di meglio spiegare in appresso, a RI 1è imputabile il compimento di un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16 c cpv. 1 lett. a LCStr (Cédric Mizel , Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 397). 3.2. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari del 24 giugno 1970 (LMD; RS 741.03) comportano la revoca della licenza di condurre oppure l'ammonizione del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale di fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (art. 16 cpv. 3 LCStr). La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16 a ; medio grave, art. 16 b ; grave, art. 16 c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui che, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16 c cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, la licenza di condurre deve essere revocata per un tempo indeterminato, ma almeno per due anni, se nei dieci anni precedenti la licenza è stata revocata due volte per infrazioni gravi (cfr. art. 16 c cpv. 2 lett. d LCStr). Trattasi in sostanza di una revoca di sicurezza, applicabile senza perizia nei confronti dei conducenti che accumulano importanti infrazioni, dimostrando con il loro ripetuto comportamento inadeguato di essere un pericolo per gli altri utenti della strada e quindi inadeguati alla guida (cfr. Messaggio del 31 marzo 1999 concernente la modifica della LCStr, FF 1999 pag. 3865; DTF 141 II 220 consid. 3.2, 139 II 95 consid. 3.4.2; Cédric Mizel , op. cit., pag. 593 seg.). 3.3. Giusta l'art. 31 cpv. 1 LCStr, il conducente deve costantemente padroneggiare il

veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza (cpv. 1). L'art. 3 dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale del 13 novembre 1962 (ONC; RS 741.11) precisa che il conducente deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione, non deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo e la sua attenzione non deve essere distratta in particolare né da apparecchi riproduttori del suono né da sistemi di comunicazione o di informazione (cpv. 1). Il grado di attenzione che si pretende da lui va valutato tenendo conto di tutte le circostanze, tra le quali la densità del traffico, la configurazione del luogo, l'ora, la visibilità e le fonti di pericolo prevedibili (STF 1C_144/2018 del 10 dicembre 2018 consid. 2.2, 6B_221/2018 del 7 dicembre 2018 consid. 2.2; DTF 137 IV 290 consid. 3.6, 127 II 302 consid. 3c). Tale attenzione implica che egli sia in grado di ovviare rapidamente ai pericoli che minacciano la vita, l'integrità personale o i beni materiali altrui e la padronanza del veicolo esige che, in presenza di un pericolo, agisca immediatamente i comandi in modo appropriato alle circostanze (STF 6B_221/2018 citata consid. 2.2, 6B_786/2011 del 5 luglio 2012 consid. 2.1). L'art. 32 cpv. 1 LCStr dispone dal canto suo che la velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità. L'adeguamento della velocità alle circostanze costituisce uno degli obblighi essenziali che il conducente deve osservare per padroneggiare costantemente la sua vettura, così come imposto dall'art. 31 cpv. 1 LCStr. Per potersi conformare ai suoi doveri di prudenza, ai sensi di questa disposizione, il conducente è tenuto a regolare la velocità del veicolo in modo da evitare ch'esso possa divenire una causa d'incidente o d'intralcio eccessivo alla circolazione (André Bussy/Baptiste Rusconi/Yvan Jeanneret/André Kuhn/Cédric Mizel/Christoph Müller , Code suisse de la circulation routière commenté, IV ed., Basilea 2015, n. 1.1 ad art. 32 LCStr). Onde determinarsi sul carattere adeguato della velocità il giudice deve prendere in considerazione tutte le circostanze del caso, quali, ad esempio, le capacità del conducente, lo stato del veicolo, le condizioni della carreggiata e le condizioni di circolazione (cfr. anche l'elenco allestito da Bussy e altri, op. cit., n. 1.6 segg. ad art. 32 LCStr , cfr. STF 4C.260/2003 del 6 febbraio 2004 consid. 5.2.2), ritenuto che l'art. 32 cpv. 1 LCStr è violato anche quando il conducente circola a una velocità uguale o inferiore a quella autorizzata su quel tratto di strada (cfr. STF 6B_282/2009 del 14 dicembre 2009 consid. 2.1). Particolare prudenza è richiesta in generale nella stagione invernale, segnatamente quando il manto stradale è bagnato (Philippe Weissenberger , Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, Mit Änderungen nach Via Sicura, Zurigo/San Gallo 2015, n. 16 ad art. 32 LCStr). 3.4. In concreto, come visto, dagli atti risulta che il 21 dicembre 2016, verso le ore 21.30, RI 1 stava circolando in territorio di _____ alla guida della sua vettura allorquando, nell'affrontare una curva, ha perso la padronanza di guida, invadendo la corsia opposta e collidendo contro un palo elettrico, per poi precipitare per circa dieci metri nella scarpata ivi presente. Sia il conducente che il passeggero hanno dichiarato che il veicolo circolava a una velocità senz'altro inferiore a quella di 80 km/h autorizzata su quel tratto di strada (cfr. rapporto di polizia del 1° febbraio 2017, pag. 1), stimandola in circa 50-60 km/h (cfr. verbali d'interrogatorio del 22 dicembre 2017 di RI 1, pag. 3, e di _____, pag. 2). Premesso che tale dato è stato semplicemente addotto dalle persone coinvolte nell'incidente ma non è stato in alcun modo dimostrato, ritenuto che i fatti si sono svolti alle porte della stagione invernale, di notte, su una carreggiata bagnata e non illuminata, il ricorrente avrebbe dovuto ridurre la velocità in misura ancora maggiore, tanto più che, per sua stessa ammissione, egli non conosceva bene la strada - ciò che lo ha portato a mal interpretare la

curva in questione, che ha creduto essere più larga di quanto è effettivamente. Egli, sorpreso dallo stretto raggio della curva, ha invaso la corsia di contromano e, nel tentativo di correggere la traiettoria, ha sterzato bruscamente verso destra, perdendo così la padronanza della vettura e uscendo di strada. Lo sbandamento della sua vettura dimostra che non si è attenuto ai suoi doveri di prudenza, che gli imponevano di tenersi pronto a dosare le sue reazioni, evitando brusche manovre. Ne discende che, da un profilo oggettivo, il ricorrente ha gravemente violato fondamentali norme della circolazione (quali sono quelle che impongono al conducente di prestare tutta l'attenzione possibile alla strada e di adeguare la velocità alle circostanze per mantenere sempre la padronanza di guida), mettendo seriamente in pericolo la sicurezza e l'incolumità altrui. Il suo veicolo fuori controllo, che ha invaso la corsia di contromano, prima di cozzare contro un palo e precipitare in una scarpata (con conseguente suo massiccio danneggiamento, cfr. documentazione fotografica agli atti), ha determinato un elevato rischio di collisione per possibili altri utenti della strada provenienti in senso opposto; oltremodo gravi avrebbero potuto essere le conseguenze in caso di incidente (frontale). Con il suo comportamento egli ha poi in particolare leso l'incolumità del suo passeggero, che è rimasto leggermente ferito (taglio all'arcata sopraccigliare destra e tumefazione dell'occhio destro, cfr. verbale d'interrogatorio del 22 dicembre 2016 di RI 1, pag. 3, e di _____, pag. 2). Sul piano soggettivo, la violazione oggettivamente grave delle regole della circolazione di cui si è reso responsabile l'insorgente va di principio ritenuta costitutiva anche di una crassa negligenza, posto che, in base ai fatti accertati, nessuna circostanza particolare permette in concreto di valutare sotto una luce più favorevole il suo comportamento (cfr. STF 6B_665/2015 del 15 settembre 2016 consid. 2.1.2 e 4.2.1 e rimandi, 6B_441/2015 del 3 febbraio 2016 consid. 2.2.1). Nelle condizioni di cui si è detto (strada in curva, bagnata, non illuminata, percorsa in inverno, di notte e sconosciuta al conducente), ben doveva infatti il ricorrente essere cosciente del pericolo di perdere il controllo del veicolo. Egli doveva quindi prestare particolare attenzione e segnatamente - come egli stesso già aveva ammesso davanti alla Polizia (cfr. verbale d'interrogatorio del 22 dicembre 2016 pag. 3) - adattare la sua guida, riducendo maggiormente la velocità prima di affrontare la controversa curva. E ciò a prescindere dall'asserita presenza o meno di una determinata segnaletica o della configurazione dei margini della strada; circostanze di fatto che egli ha peraltro rinunciato a far valere in sede penale, contestando la pronuncia del giudice della Pretura penale. Non giova poi all'insorgente invocare il limite di velocità (80 km/h) vigente su quel tratto di strada che egli ha rispettato, ritenuto che la velocità deve comunque sempre essere adattata alle circostanze. L'orario in cui è stata commessa l'infrazione e il fatto che fosse buio, come già visto, non sono poi elementi che permettono di valutare con minor rigore il suo grado di colpa, al contrario. Stessa deduzione vale per l'eventuale presenza di sale sulla carreggiata, che avrebbe semmai pure dovuto indurre il conducente a una accresciuta prudenza. A fronte di tutto ciò, non è invece dato di vedere in che modo le sentenze evocate dal ricorrente (STF 1C_267/2010 del 14 settembre 2010 e 1C_3/2008 del 18 luglio 2008) - attinenti a fattispecie diverse - possano condurre a un altro risultato. È bene semmai ricordare che il Tribunale federale ha spesso ravvisato una colpa grave nella perdita di controllo di un veicolo, occorsa in condizioni di circolazione che richiedevano un'attenzione particolare (cfr. STF 6B_665/2015 citata consid. 4.2.2, 1C_249/2012 del 27 marzo 2013 consid. 2.2.4, 1C_38/2011 del 5 maggio 2011 consid. 5, 1C_83/2010 del 12 luglio 2010 consid. 5.2). 3.5. Il ricorrente, dopo avere subito nel 2010 un ritiro della licenza di tre mesi per un'infrazione grave, nel 2014 è stato oggetto di una seconda revoca di 12 mesi per un'ulteriore infrazione

di pari gravità. Il 21 dicembre 2016 - ovvero prima dello scadere dei cinque anni dalla restituzione della patente (cfr. art. 16 c cpv. 2 lett. d seconda frase LCStr) - l'insorgente - come appena visto - si è nuovamente reso autore di un'infrazione grave. E ciò anche facendo astrazione dall'ulteriore infrazione inopinatamente considerata dall'autorità dipartimentale e dal Governo, e meglio la guida in stato d'inattitudine, non accertata in sede penale (apparentemente a causa del carattere illecito della prova su cui si fondava; cfr., su questo tema e in particolare sull'impossibilità per l'autorità amministrativa, in simili casi, di disporre una revoca in base all'art. 16 c cpv. 2 lett. d LCStr, DTF 139 II 95 consid. 3.4.3). Ne consegue che il provvedimento di revoca a tempo indeterminato di almeno due anni tutelato dal Governo non può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale, in quanto corrispondente al minimo previsto dalla legge per la recidiva e il genere di violazione di cui il ricorrente si è macchiato. Lo stesso dicasi per la condizione posta in vista della riammissione al volante, conforme al diritto e del tutto in linea con la giurisprudenza resa dal Tribunale federale in materia di inidoneità caratteriale alla guida (cfr. art. 17 cpv. 3 LCStr; cfr. STF 1C_47/2012 del 17 aprile 2012, consid. A; Mizel, op. cit., pag. 596; Philippe Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, Mit Änderungen nach Via Sicura, Zurigo/San Gallo 2015, ad art. 17 n. 12 seg.), che neppure l'insorgente del resto contesta. Va da sé che una volta cresciuta in giudicato la presente decisione, l'autorità di prime cure dovrà fissare un nuovo periodo di sospensione, tenendo anche conto del periodo in cui la patente gli è stata restituita a seguito del giudizio del 12 giugno 2017 del Presidente del Governo sull'effetto sospensivo. 4. 4.1. Stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto. Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo all'impugnativa diviene priva di oggetto. 4.2. La tassa di giustizia segue la soccombenza dell'insorgente (art. 47 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo carico. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente
La
vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.